



STATUTO

approvato all'unanimità dall'Assemblea svoltasi ad Abano Terme il 20 ottobre 2004;

modifiche statutarie approvate all'unanimità dall'Assemblea svoltasi a Longarone (BL) il 5 ottobre 2014.

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. E' costituita l'Associazione Regionale Comuni del Veneto denominata Anciveneto.
2. L'Associazione opera nello spirito ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale.
3. L'Associazione ha sede in Selvazzano Dentro (PD).

ART. 2

FINALITÀ E COMPITI

1. L'Associazione, senza finalità di lucro, ha per scopo il raggiungimento della piena attuazione del riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

A tal fine l'Associazione:

- tutela l'autonomia dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione;
 - rappresenta le istanze e gli interessi dei Comuni nell'ambito territoriale della Regione Veneto;
2. promuove l'unità nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati delle forze locali autonomistiche e dell'associazionismo ed elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico/sociale/civile e culturale,

espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrare. Attua tutte le iniziative necessarie per l'unificazione delle associazioni delle autonomie;

3. promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni associate; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione del Veneto, con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli organi periferici dello Stato, le Associazioni regionali e nazionali degli enti locali;

4. opera per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello, favorisce la costituzione di strumenti democratici per la più larga partecipazione alla vita degli enti locali;

5. promuove convegni e dibattiti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa.

6. in particolare:

- rappresenta gli interessi dei Comuni Veneti nei confronti della Regione e, d'intesa con l'Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;
- promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessano i Comuni Veneti;
- interviene, ove necessario con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutono o si amministrano interessi dei Comuni Veneti o che investono anche indirettamente i Comuni stessi;
- presta consulenza ed assistenza ai soci che lo richiedono;
- promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini Veneti e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali; promuove inoltre la tutela dei diritti civili;
- individua e propone l'adozione di strumenti per incrementare la partecipazione dei cittadini Veneti alla vita amministrativa del proprio Comune;
- esamina ogni problema di interesse delle civiche amministrazioni promuovendo, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie iniziative;
- predispone ed attiva progetti di formazione per amministratori, segretari e dipendenti dei Comuni.

7. L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali. A tal fine l'Associazione potrà inoltre assumere partecipazioni in società di capitali il cui oggetto sociale sia costituito

principalmente dalla prestazione dei servizi e della consulenza indicati tra gli scopi istituzionali dell'Associazione.

8. L'Associazione può promuovere giudizi e intervenire in quelli pendenti nell'interesse degli enti associati.

ART. 3

ASSOCIATI

1. Sono soci ordinari dell'Associazione i Comuni Veneti, le loro strutture operative e forme associative, che abbiano formalmente inviato delibera di adesione all'ANCI ed in regola per gli ultimi due anni con il versamento dei contributi fissati dagli organi della Associazione.

2. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

3. Il recesso, comunicato all'associazione con lettera raccomandata a.r. entro il 31 ottobre di ogni anno, avrà effetto, a partire dal giorno 1 dell'anno successivo, dovrà essere assunto con formale deliberazione dell'organo competente.

L'associato che per due anni consecutivi non paga i contributi sociali decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Regionale, previa diffida da inviare al rappresentante legale dell'ente associato.

4. I componenti gli organi dell'associazione decadono dalla carica qualora l'ente di provenienza sia decaduto o abbia deliberato il recesso.

5. Sono soci straordinari i gruppi consiliari, formalmente costituiti e funzionanti come tali, dei Comuni non soci, gruppi in regola con il versamento della quota di adesione fissata dagli organi sociali.

6. Il contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 4

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Regionale,

b) il Consiglio Regionale;

- c) il Direttivo;
- d) la Presidenza
- e) il Presidente;
- f) un Revisore dei Conti iscritto all'apposito Albo.

2. Sono articolazioni operative le consulte, i coordinamenti ed i gruppi di lavoro.

3. Possono far parte degli organi, ad esclusione dei Revisori dei Conti, solo i componenti di organi politici di enti soci.

ART. 5

ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei contributi associativi; dell'Assemblea Regionale fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali e Regionali della Associazione, gli ex Presidenti, il legale rappresentante delle società partecipate. Gli amministratori di enti associati, in regola con il contributo associativo, impossibilitati a partecipare, possono anche farsi rappresentare da amministratore di altro ente socio, componente il corpo elettorale dell'Assemblea. Ogni amministratore, oltre al proprio, non può rappresentare più di due enti associati. Le deleghe di conferimento di rappresentanza sono depositate presso la direzione dell'associazione 36 ore prima del giorno di convocazione dell'assemblea.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con posta ordinaria o telegramma o telefax o con posta elettronica da inviarsi agli enti associati almeno 10 giorni prima della data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione.

3. L'Assemblea Regionale:

a) può deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

1) in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno i 2/3 degli enti associati;

2) in seconda convocazione (da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima) quando sia stata verificata la partecipazione di almeno cento Comuni soci;

b) può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora sia registrata la partecipazione di tutti i rappresentanti degli enti associati.

L'assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti

4. All'atto dell'insediamento il Presidente Regionale sovrintende all'elezione di un presidente e di uno o più vice presidenti dell'Assemblea, di cinque scrutatori, e di una Commissione verifica poteri composta da almeno 5 (cinque) rappresentanti dei comuni. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione Regionale. Dovrà essere assicurata la presenza di un notaio nelle assemblee chiamate ad approvare o modificare il presente statuto, nonché per rinnovare gli organi associativi.

5. Oltre alla convocazione in forma ordinaria l'Assemblea può essere convocata in forma congressuale regionale per il rinnovo degli organi sociali (o per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, nelle forme, tempi e modalità stabilite dall'Associazione Nazionale).

6. L'Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale, il Consiglio Regionale, il Revisore dei Conti e i delegati all'Assemblea Nazionale.

7. L'Assemblea Regionale dibatte i temi di particolare importanza per i soci, predispone ed approva documenti e mozioni.

ART. 6

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. E' eletto dall'Assemblea Regionale entro i tre mesi successivi, ivi compreso il turno di ballottaggio, al rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali della Regione e rimane in carica fino al successivo analogo rinnovo.

2. E' composto da Sindaci, Presidenti dei Consigli Comunali, Assessori, Consiglieri dei Comuni soci nonché da rappresentanti di altre categorie di soci nel numero fissato dall'Assemblea, tenuto conto del riparto territoriale nonché della classe di ampiezza demografica dei Comuni. Sono membri di diritto del Consiglio: un rappresentante delle Unioni dei Comuni e dei nuovi Comuni costituiti a seguito di fusione, della regione; tre Presidenti di Consiglio Comunale, designati dal coordinamento dei Presidenti i Consigli Comunali; i rappresentanti dell'Associazione designati nel Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali; un rappresentante dei gruppi consiliari iscritti all'associazione nelle forme previste dall'articolo 3, comma 1; il Presidente della Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica.

Il Presidente può proporre al Consiglio la designazione a Consigliere onorario fino ad un massimo di cinque nominativi di personalità che, con specifiche iniziative, hanno

valorizzato l'autonomia degli enti locali. I Consiglieri onorari hanno voto consultivo. Sono membri di diritto i Consiglieri Nazionali i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, gli ex Presidenti e gli ex Segretari Regionali.

3. E' convocato dal Presidente Regionale - a mezzo posta ordinaria o telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno 10 giorni prima e contenente l'ora di prima e seconda convocazione nonché gli argomenti da affrontare - in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del programma/bilancio di previsione nonché per la predisposizione degli indirizzi e la verifica del perseguimento degli stessi. Si riunisce in seduta straordinaria quando almeno 1/3 dei consiglieri lo richieda o per trattare argomenti non previsti per le sedute ordinarie.

4. E' presieduto dal Presidente Regionale, coadiuvato da uno o più vice presidenti.

5. Nella sua prima seduta, da convocarsi entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale, viene costituito il Direttivo. Nella stessa seduta il Presidente designa uno o più vice presidenti e comunica i nominativi dei capi area.

6. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; predispone documenti di indirizzo per l'attività dell'Associazione; decide in ordine alla convocazione dell'Assemblea regionale, verifica l'attuazione delle direttive impartite, surroga i membri decaduti o dimessi. Determina l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza.

7. Nomina il Direttore.

8. Per ogni seduta è redatto ed approvato il verbale a firma del Presidente e del Direttore.

9. Per ogni seduta viene riconosciuto un "gettone di presenza" da liquidarsi nella misura fissata dallo stesso Consiglio.

ART. 7

DIRETTIVO

1. Il Direttivo è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione;

b) dai vice Presidenti;

c) dai capi area;

d) dai Presidenti delle consulte;

2. ha competenza in ordine a designazioni e su tutte le materie non espressamente riservate ad altro organo dell'Associazione;

3. è convocato dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima, contenente la sede, il giorno e l'ora della convocazione;

4. è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

5. Per ogni seduta deve essere predisposta la sintesi delle decisioni assunte.

ART. 7 BIS

PRESIDENZA – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. La presidenza è composta:

- dal Presidente dell'Associazione;

- dai Vice Presidenti;

2. Essa ha competenza in ordine al coordinamento dei lavori delle Consulte/Direttivo/Consiglio.

3. E' convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma. Telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, contenente la sede, il giorno e l'ora della convocazione.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale, entro i tre mesi dal rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali della Regione, rimanendo in carica fino al successivo analogo rinnovo, fra i Sindaci, gli assessori, i Presidenti del Consiglio, i Consiglieri

dei Comuni soci della Regione o fra i componenti degli organi degli altri enti associati della Regione;

2. è il rappresentante legale dell'Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni;
3. convoca le Assemblee Regionali Ordinarie, Straordinarie e Congressuali nonché convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Direttivo;
4. partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali;
5. designa uno o più vice presidenti e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua decadenza, assenza od impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti, i Presidenti delle consulte.
6. rappresenta l'Associazione nelle Assemblee dei soci delle società partecipate .

In tali Assemblee, ordinarie e straordinarie, esprime la volontà dell'Associazione in conformità con le finalità istituzionali proprie dell'Associazione e secondo gli indirizzi del Consiglio regionale. Deve comunicare annualmente al consiglio Regionale il contenuto delle deliberazioni assunte dalle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci delle società partecipate nel corso dell'esercizio, nonché il bilancio di esercizio annuale.

7. Il Presidente Regionale decade quando viene a mancare dei requisiti di cui al comma 1.

8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare o di Consigliere regionale, se eletto successivamente decade.

9. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente entro 3 mesi l'Assemblea Regionale provvede alla elezione del Presidente che rimane in carica esclusivamente per il periodo intercorrente al rinnovo degli altri organi dell'Associazione.

ART. 9

Coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali

1. Il coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali concorre, in collaborazione con il Consiglio Regionale dell'Associazione, alla realizzazione delle finalità e dei compiti di cui all'art.

2. Il Regolamento per la costituzione, la composizione, il funzionamento del Coordinamento dei Consigli Comunali è ratificato dal Consiglio regionale su proposta dell'Assemblea dei Presidenti i Consigli Comunali.

ART. 10

GRUPPI DI LAVORO

1. Per la predisposizioni di pareri, studi, documenti, il Presidente, sentito il Direttivo, può istituire gruppi di lavoro, i cui componenti devono essere appartenenti ad organi politici dei Comuni ed enti soci.
2. Il coordinatore del gruppo di lavoro designato dal Presidente dell'Associazione, è tenuto a presentare il risultato del lavoro svolto nei termini fissati dal Presidente.

ART. 11 CONSULTE

1. Le consulte, istituite e costituite dal Consiglio, sono composte da Consiglieri dell'Associazione, da appartenenti ad organi politici dei Comuni soci e da esperti indicati dalle Consulte stesse.
2. Hanno il compito di approfondire e presentare proposte al Consiglio per quanto riguarda temi e problemi di interesse dei Comuni.
3. Il Presidente dell'Associazione designa i Presidenti delle consulte.
4. E' istituita la Consulta dei Comuni di Minore dimensione demografica. La stessa è costituita dal Consiglio, nel numero fissato da questo, ed è composta da Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il Presidente la stessa è membro di diritto del Consiglio.
5. E' istituito il Comitato Tecnico di Polizia Municipale. Il Comitato è costituito da un numero di componenti definito dal Consiglio. I componenti sono nominati dal Direttivo e sono scelti fra gli appartenenti alla polizia municipale del Veneto. L'attività ed il funzionamento dello stesso è determinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'associazione.

ART. 12

REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea Regionale elegge 1 revisore effettivo e 1 revisore supplente, iscritti all'albo dei revisori il quale dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio Regionale
2. Il Revisore dei conti esamina il Conto Consuntivo da portare all'approvazione del Consiglio.

3. Il Revisore è invitato alle sedute del Consiglio Regionale.

ART. 13

CONFERENZA DEI PRESIDENTI LE ASSOCIAZIONI REGIONALI

1. Per il coordinamento delle iniziative politiche il Presidente dell'Associazione Regionale partecipa alle sedute della conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.

ART. 14

COORDINAMENTI PROVINCIALI

1. Per un maggiore collegamento con i Comuni della Regione sono istituiti i "Coordinamenti Provinciali";

2. I coordinamenti sono costituiti dagli amministratori locali di una medesima provincia componenti il Consiglio Regionale.

3. L'Assemblea dei Sindaci di una medesima Provincia, ad integrazione dei componenti il coordinamento, componenti il Consiglio Regionale, può designare altri amministratori locali in numero inferiore a quelli provenienti dal Consiglio Regionale;

4. Il Coordinamento provinciale elegge nel proprio seno il coordinatore;

5. Il Coordinamento può riunirsi ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti lo richieda;

6. Può esaminare i problemi di interesse dei Comuni indirizzando al Consiglio Regionale le conclusioni;

7. Il Coordinamento Provinciale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea Provinciale degli enti aderenti.

ART. 15

INELEGGIBILITA' SOSPENSIONE E DECADENZA

1. Sono ineleggibili a componenti gli organi della Associazione Regionale gli amministratori che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, e sia stata applicata, nei loro confronti, la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. Sono sospesi dalla carica di componenti gli organi dell'Associazione gli amministratori sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.
3. Il Direttivo dell'Associazione può determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente gli organi deve attenersi e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
4. Decadono dalla carica i componenti gli organi che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre 3 sedute. La decadenza, previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dal Consiglio Regionale.
5. La perdita del requisito minimo di cui all'art 4, comma 3, del presente Statuto per la partecipazione agli organi dell'associazione è motivo di decadenza dalla carica.

TITOLO II FUNZIONAMENTO

ART. 16

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'Associazione si avvale della collaborazione di personale assunto a tempo determinato o indeterminato, a part time, di personale distaccato dai Comuni ai sensi del 3 comma, art. 271, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di personale assunto con contratto di collaborazione occasionale od interinale. E' inibito il rapporto di lavoro o collaborazione con persone già appartenenti agli organi dell'associazione se non sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione o decadenza del loro incarico negli organi associativi.
2. Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione.
3. In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:
 - del libro dei soci;
 - dei registri/presenza degli organi;
 - della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
 - delle scritture contabili previste dalla legge;

- del libro/inventari

4. I verbali delle sedute collegiali degli organi sono predisposti dal Direttore e firmati dal Presidente e dal Direttore e sono proposti all'approvazione dell'organo nella seduta successiva cui si riferiscono.

ART. 17

DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale.
2. Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi, predispone i verbali degli organi di cui è anche segretario sottoscrivendoli con il Presidente.
3. E' capo del personale a disposizione dell'Associazione.
4. Partecipa agli incontri del "Coordinamento dei Segretari Regionali" ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'Associazione ed inoltre agli organi nazionali.
5. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'associazione.

ART. 18

PATRIMONIO, FINANZIAMENTO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro inventari, dai finanziamenti annuali dei soci e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito a qualsiasi titolo di godimento dell'Associazione;
2. Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:
 - a) dai trasferimenti nazionali negli importi definiti dallo Statuto e dai competenti organi,
 - b) da una quota regionale definita dal Consiglio Regionale per i soci ordinari e straordinari;
 - a. da contributi della Regione, definiti dall'apposita legge,
 - b. da contributi di enti vari,

c. da altre eventuali entrate individuate dal Consiglio Regionale ed indicate nel Bilancio di Previsione.

ART. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno;

2. entro aprile dell'esercizio successivo il Revisore dei Conti esamina il Conto Consuntivo e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione;

3. il Consiglio Regionale deve illustrare nel conto consuntivo l'attività svolta per il tramite degli enti e società partecipate ed i risultati conseguiti dalla stessa;

il conto consuntivo deve contenere in allegato l'ultimo bilancio di esercizio approvato dalle società partecipate;

il Conto Consuntivo è pubblicato nel sito dell'Associazione.

4. l'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di Previsione sono disposti dal Direttore; l'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, salvo la ratifica del Direttivo nella prima seduta successiva all'impegno di spesa. L'impegno delle spese non previste o eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione sono disposte dal Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 20

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è approvato con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea Regionale. Ogni successiva modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Regionale ed inviata successivamente al Consiglio Nazionale dell'ANCI.

ART. 21

UNIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Gli organi dell'Associazione sono impegnati a varare iniziative volte a promuovere, in ambito regionale, l'unificazione delle associazioni delle autonomie.

ART. 22

DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale, ove compatibili, o del Codice Civile.

ART. 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea regionale Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli enti presenti; in tale caso designa un commissario liquidatore.

2. Il Commissario liquidatore, dopo aver provveduto al saldo delle passività, devolve il patrimonio dell'Associazione, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Proposta approvata all'unanimità dal Direttivo nella seduta del 13 ottobre 2004. Testo approvato dall'Assemblea svoltasi in Abano Terme il 20 ottobre 2004.